



Ordinanza del DFGP sull'organo consultivo per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OOC-SCPT)

del 15 novembre 2017

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visto l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2016¹ sulla
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
(LSCPT),
ordina:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Compiti dell'organo consultivo

¹ Nell'ambito dei suoi compiti legali, l'organo consultivo può formulare raccomandazioni per la promozione della collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.

² Si occupa in particolare della strategia in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) nonché dei relativi progetti legislativi e di acquisto.

Art. 2 Composizione dell'organo consultivo

L'organo consultivo si compone di un organo direttivo, di un comitato e di un gruppo di lavoro architettura.

Sezione 2: Organo direttivo

Art. 3 Compiti

L'organo direttivo ha i compiti seguenti:

SR

¹ RS 780.1

2017-.....

- a. fornisce consulenza al DFGP in materia di strategia e in caso di importanti progetti legislativi e di acquisto;
- b. cura lo scambio di informazioni e opinioni tra i coinvolti;
- c. assegna mandati al comitato.

Art. 4 Composizione

¹ Sono membri dell'organo direttivo:

- a. il segretario generale del DFGP;
- b. il responsabile del Servizio SCPT;
- c. un membro della direzione dell'Ufficio federale di giustizia;
- d. il direttore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- e. un membro della direzione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- f. un membro del comitato direttivo della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS);
- g. il segretario generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia;
- h. il presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);
- i. il presidente dell'organizzazione mantello per le associazioni e le organizzazioni del settore svizzero delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICTswitzerland) o un membro del comitato direttivo dell'associazione delegata da ICTswitzerland.

² L'organo direttivo è presieduto dal presidente della CCPCS.

Art. 5 Organizzazione

¹ L'organo direttivo si riunisce ogni sei mesi a Berna. Su richiesta dei membri e se lo ritiene necessario, il presidente della CCPCS può convocare altre riunioni.

² La CCPCS invia le convocazioni alle riunioni e stabilisce i punti all'ordine del giorno. Le riunioni ordinarie sono fissate in un piano annuale.

³ La CCPCS dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all'ordine del giorno con un anticipo di almeno 20 giorni lavorativi in caso di riunioni ordinarie e di almeno 10 giorni lavorativi in caso di riunioni straordinarie.

⁴ Fino a cinque giorni lavorativi prima della riunione, i membri dell'organo direttivo possono annunciare altri punti all'ordine del giorno.

Sezione 3: Comitato

Art. 6 Compiti

Il comitato ha i compiti seguenti:

- a. fornisce consulenza al Servizio SCPT per questioni tecniche e operative;
- b. esegue i mandati conferitigli dall'organo direttivo;
- c. trasmette per scritto all'organo direttivo raccomandazioni e richieste;
- d. istituisce, se necessario, gruppi di esperti, assegna loro mandati nonché accompagna e sorveglia il loro lavoro;
- e. scioglie i gruppi di esperti al termine dei mandati;
- f. designa il presidente, la segreteria e i responsabili della verbalizzazione del gruppo di lavoro architettura.

Art. 7 Composizione

¹ Sono membri del comitato:

- a. il responsabile del Servizio SCPT;
- b. un membro della direzione di fedpol;
- c. un delegato del comitato direttivo della CPS;
- d. il procuratore generale della Confederazione;
- e. un delegato del comitato direttivo della CCPCS;
- f. un membro della direzione del SIC;
- g. il responsabile del programma di sorveglianza delle telecomunicazioni² (STT);
- h. il responsabile del gruppo di lavoro architettura STT;
- i. due delegati dei fornitori di servizi di telecomunicazione (FST);
- j. un rappresentante della segreteria generale del DFGP.

² Il comitato è presieduto dal procuratore generale della Confederazione.

³ Per i membri di cui al capoverso 1 lettere b, c, e, f, i e j è necessaria la delega scritta della rispettiva organizzazione. La comunicazione deve essere indirizzata al procuratore generale della Confederazione.

Art. 8 Organizzazione

¹ Il comitato si riunisce ogni tre mesi a Berna. Se necessario, il procuratore generale della Confederazione può convocare altre riunioni.

² FF 2014 5719 e 2015 2543

² Il procuratore generale della Confederazione invia le convocazioni alle riunioni. Le riunioni ordinarie sono fissate in un piano annuale.

³ Il Ministero pubblico della Confederazione dirige la segreteria e tiene il verbale. Invia le convocazioni e i punti all'ordine del giorno con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi in caso di riunioni ordinarie e di almeno cinque giorni lavorativi in caso di riunioni straordinarie.

⁴ I membri del comitato possono proporre altre riunioni e, fino a cinque giorni lavorativi prima della riunione, annunciare altri punti all'ordine del giorno.

Sezione 4: Gruppo di lavoro architettura

Art. 9 Compiti

Il gruppo di lavoro architettura ha i compiti seguenti:

- a. elabora modelli, in particolare per la manutenzione e lo sviluppo dell'architettura di sistema;
- b. gestisce il portafoglio dei progetti dei gruppi d'interesse;
- c. tratta questioni tecniche e operative;
- d. formula raccomandazioni, proposte e richieste all'attenzione del comitato;
- e. esegue i mandati conferitigli dal comitato.

Art. 10 Composizione

1 Sono membri del gruppo di lavoro architettura:

- a. il responsabile architetture del Servizio SCPT;
- b. un responsabile architetture STT delegato dai FST;
- c. un responsabile architetture STT di fedpol;
- d. due responsabili architetture STT delegati dalle autorità di perseguimento penale;
- e. l'architetto del programma STT;
- f. un giurista del Servizio SCPT;
- g. un giurista di fedpol, laddove necessario.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 11 Comunicazione

¹ L'organo direttivo, il comitato e il gruppo di lavoro architettura coordinano la comunicazione reciproca. Spetta al DFGP informare il pubblico sull'attività dell'organo consultivo.

² L'organo direttivo e il comitato si trasmettono reciprocamente per via elettronica i propri verbali entro cinque giorni lavorativi dalla loro approvazione.

³ Il presidente della CCPCS decide in merito alla classificazione dei verbali dell'organo direttivo e del comitato.

Art. 12 Indennità

I membri dell'organo direttivo, del comitato e del gruppo di lavoro architettura non ricevono alcuna indennità per la loro attività.

Art. 13 Rappresentanza

Un membro dell'organo direttivo, del comitato o del gruppo di lavoro architettura che non può partecipare a una riunione deve inviare un rappresentante che disponga delle necessarie competenze decisionali.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

... 2018

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Simonetta Sommaruga